CAMERA DEI DEPUTATI N. 4588

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato VALITUTTI

Presentata il 20 novembre 1967

Estensione delle disposizioni della legge 19 luglio 1961, n. 716, agli insegnanti della ex «Scuola cittadina» del comune di Fiume

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'insegnamento comunale della città di Fiume, anteriormente alla sua annessione all'Italia, comprendeva due sezioni: una elementare di cinque classi ed una post-elementare di quattro classi, detta « Scuola cittadina ». Gli insegnanti della prima sezione provenivano dagli istituti magistrali; quelli della seconda sezione dall'istituto superiore di magistero. Tutti gli insegnanti erano assunti sulla base di 30 anni di servizio e del pensionamento del 100 per cento della retribuzione.

Dopo l'annessione all'Italia, la « Scuola cittadina » di Fiume fu regificata, e i relativi insegnanti passarono d'ufficio nei ruoli dello Stato; quando poi Fiume fu occupata dalla Jugoslavia, questi insegnanti furono trasferiti in altre città italiane, ed impiegati nelle scuole di avviamento. All'atto del pensionamento, sia agli insegnanti elementari sia a quelli della « Scuola cittadina » di Fiume, fu applicato il trattamento vigente per gli insegnanti dello Stato italiano: 40 anni di servizio e pensionamento dell'80 per cento della retribuzione. Successivamente, però, con la legge 19 luglio 1961, n. 716, veniva riconosciuto il loro diritto a fruire del più favorevole trattamento assicurato dal regolamento di pensione del comune di Fiume; e si disponeva pertanto che, a domanda, fosse riliquidata la pensione sulla base delle norme dell'anzidetto regolamento comunale per « gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori scolastici » che alla data del 31 dicembre 1944 risultavano iscritti al richiamato regolamento di pensione.

La previsione legislativa, inspiegabilmente, non si estendeva agli insegnanti della ex « Scuola cittadina » (di grado parificato, come abbiamo detto, alle attuali scuole medie), ponendo in atto pertanto una discriminazione priva di qualsiasi base giuridica e logica tra gli insegnanti dei cessati ruoli del comune di Fiume a seconda che fossero insegnanti elementari (pensionati sulla base dei diritti quesiti con l'iscrizione al regolamento di pensione di quel comune) o insegnanti della « Scuola cittadina » di grado medio (pensionati sulla base del meno favorevole trattamento statale italiano). Probabilmente l'omissione è stata dovuta ad una pura e semplice dimenticanza del legislatore, spiegabile anche con il ridottissimo numero degli interessati, che al presente sono meno di dieci persone, tutte ultrasettantenni. Ciò non significa, peraltro, che al legislatore stesso non incomba oggi il dovere di rimediare a quella omissione e di correggere la conseguente sperequazione.

A questo scopo mi permetto di sottoporre la seguente proposta di legge all'esame e all'approvazione della Camera.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Le disposizioni della legge 19 luglio 1961, n. 716, sono estese agli insegnanti dell'ex « Scuola cittadina » del comune di Fiume che alla data del 31 dicembre 1944 risultavano iscritti al regolamento di pensione di quel comune.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con i normali fondi di bilancio stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.